



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **luglio** dalle ore 9,45 in poi in Castelvetro e nella **Sala delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium "G. B. Ferrigno" del Centro Culturale polivalente "Giuseppe Basile", sito in Piazza Escrivà**, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 09/07/2020 n. 28520, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valentina LA VECCHIA.

Presenza ai lavori, ai sensi dell'art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco Dott. Enzo Alfano

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 18 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	MARTIRE Calogero	X		13	ABRIGNANI Angelina	X	
2	VIOLA Vincenza	X		14	CRAPAROTTA Marcello	X	
3	STUPPIA Salvatore	X		15	DITTA Rossana	X	
4	CURIALE Giuseppe	X		16	MANUZZA Antonino	X	
5	MANDINA Angela	X		17	VIRZI' Biagio		X
6	CIRRINCIONE Patrick	X		18	GIANCANA Antonio	X	
7	FOSCARI Filippo		X	19	CALDARERA Gaetano	X	
8	DI BELLA Monica	X		20	COPPOLA Giuseppa		X
9	MALTESE Ignazio	X		21	BONASORO Maurizio		X
10	CAMPAGNA Marco	X		22	LIVRERI Anna Maria		X
11	MILAZZO Rosalia	X		23	CORLETO Anna	X	
12	CASABLANCA Francesco	X		24	VENTO Francesco		X

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

## IL PRESIDENTE

Pone in trattazione il sesto punto all'O.D.G. "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", dando lettura della proposta di deliberazione, munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. A), di n. 4 emendamenti al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), proposti dai consiglieri comunali componenti la III<sup>^</sup> C.C.P. (All. B), dell'estratto del verbale della III<sup>^</sup> C.C.P. (depositato agli atti di ufficio), del parere sulla proposta di deliberazione prot. gen. n. 25363 del 16/06/20 reso dal Collegio dei Revisori (all C), del parere espresso dal Responsabile della IX Direzione – Tributi, dott. Michele Grimaldi, (All. D), del parere espresso dal Responsabile della VIII Direzione – Programmazione Finanziaria, dott. Andrea Di Como, (All. E), della Deliberazione di G.M. n. 88 del 09/06/2020 (All. F) e del parere dell'organo di revisione sugli emendamenti alla proposta di deliberazione, prot. gen. n. 29432 del 16/07/2020 (All. G).

Apertosi il dibattito chiedono di intervenire:

CURIALE: Comunica che i consiglieri comunali componenti la III<sup>^</sup> C.C.P., Curiale, Di Bella, Manuzza, Casablanca, Ditta, Maltese e Abrignani, hanno presentato n. 4 emendamenti.

Dichiara che il Collegio dei Revisori prima di dare il suo parere ha richiesto il parere del Dott. Di Como, ed illustra gli emendamenti in oggetto:

Emendamento 1 parere favorevole del Dott. Grimaldi e dott. Di Como e del Collegio dei Revisori;

Emendamento 2 parere contrario dott. Grimaldi, dott. Di Como e dei Revisori dei Conti;

Emendamento 3 parere contrario dr. Grimaldi, dr. Di Como e dei Revisori dei Conti;

Emendamento 4 parere favorevole dr. Grimaldi, dr. Di Como e dei Revisori dei Conti;

Entra Vento, **presenti n. 19.**

Esce Martire, **presenti n. 18.**

DI BELLA: sapevamo già in anticipo dalle risposte in Commissione Bilancio e precisamente che avrebbero avuto parere negativo gli emendamenti presentati, ma invito a tenerne conto se si aprissero spiragli.

Noto un numero esiguo di consiglieri di maggioranza, ma restiamo in aula a garantire il numero legale.

GIANCANA: Dichiara che non stanno facendo nulla di speciale e che è giusto come consiglieri di qualsiasi gruppo avere responsabilità;

STUPPIA: Fa i complimenti alla III<sup>^</sup> C.C.P. e al suo Presidente per il lavoro svolto;

Dichiara che la variazione di bilancio è stata approvata in consiglio anche con i voti dei consiglieri di opposizione, si chiedeva di essere chiamati a valutare scelte, ad esempio sulla manutenzione di Selinunte.

A nome di Obiettivo Città dichiara che i Consiglieri del gruppo restano in aula per senso di responsabilità e afferma che voteranno favorevolmente l'atto deliberativo in oggetto.

CASABLANCA: Dichiara che la Commissione ha lavorato alacremente sul regolamento IMU e sugli emendamenti che hanno parere due favorevoli e due contrari.

Si sofferma sul terzo emendamento nella fattispecie sugli anziani che sono ricoverati in strutture sanitarie, che è stato valutato negativamente dagli uffici. Esorto il C.C. a votare favorevolmente l'emendamento n. 3;

PRESIDENTE: Chiede al Segretario se può mettere a votazione gli emendamenti con parere sfavorevole;

SEGRETARIO GENERALE: dichiara che anche gli emendamenti che hanno parere contrario devono essere messi in votazione perché il Consiglio Comunale è sovrano;

Sono le ore 12.20 il Presidente sospende la seduta per approfondimenti tecnici.

Alla ripresa sono le ore 12.40, viene effettuato l'appello, sono presenti n. 18 consiglieri (All. H)

Chiede di intervenire il Consigliere Manuzza.

Il Presidente gli concede la parola.

MANUZZA: Esprime rammarico per il parere contrario espresso sugli emendamenti dai Funzionari e dal Collegio dei Revisori. Dichiara che il suo gruppo consiliare voterà favorevolmente gli emendamenti n. 1 e n. 4 e darà voto contrario agli emendamenti n. 2 e n. 3.

Il Presidente non essendoci altre richieste di intervento, mette a votazione per appello nominale, chiesto da Giancana, l'emendamento n. 1 al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi per appello nominale (all. D), da n. 18 consiglieri presenti e votanti;

A P P R O V A

l'emendamento n. 1 al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "B".

Il Presidente mette a votazione per appello nominale, chiesto da Giancana, l'emendamento n. 2 al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi per appello nominale (all. L), da n. 18 consiglieri presenti e votanti;

R E S P I N G E

l'emendamento n. 2 al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "B".

Il Presidente mette a votazione per appello nominale, chiesto da Giancana, l'emendamento n. 3 al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 1 voto favorevole (Casablanca) e n. 17 contrari, resi per appello nominale, (all. M),

R E S P I N G E

l'emendamento n. 3 al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "B".

Il Presidente mette a votazione per appello nominale, chiesto da Giancana, l'emendamento n. 4 al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi per appello nominale (all. N), da n. 18 consiglieri presenti e votanti;

A P P R O V A

l'emendamento n. 4 al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "B".

Il Presidente mette a votazione per appello nominale, chiesto da Giancana, l'intero Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), così come modificato,

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi per appello nominale (all. O), da n. 18 consiglieri presenti e votanti;

A P P R O V A

l'intero Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), così come modificato, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "O".

Il Presidente mette a votazione l'immediata esecutività dell'atto deliberativo in oggetto, chiesta dal consigliere Giancana, per alzata e seduta,

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi per alzata e seduta da n. 18 consiglieri presenti e votanti;

A P P R O V A

l'immediata esecutività dell'atto.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**IL PRESIDENTE**  
*F.to Patrick CIRRINCIONE*

**Il Consigliere Anziano**  
*F.to Vincenza VIOLA*

**Il Segretario Generale**  
*F.to dott.ssa Valentina LA VECCHIA*

<p><b>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b></p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li 27/10/2020</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> F.to dott.ssa Valentina LA VECCHIA</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p><b>IL MESSO COMUNALE</b></p> <p>_____</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>
--	--

<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>
---

**ALL. A**

IL RESPONSABILE DELLA IX^ DIREZIONE TRIBUTI

F.to Dott. Michele Grimaldi

---



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IX DIREZIONE TRIBUTI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Esaminata ed approvata dal Consiglio  
Comunale nella seduta

del \_\_\_\_\_

con deliberazione n. \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva  
ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R.  
44/91:

- NO  
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione  
amministrative esprime parere:

FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Data 10/06/2020

IL RESPONSABILE  
F.to Dott. Michele Grimaldi

Li \_\_\_\_\_  
L'ufficio proponente  
F.to Rosaria Seidita

Li 10/06/2020

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime parere:

FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Data 10/06/2020

IL RESPONSABILE  
F.to A. Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE  
PROPOSTA € \_\_\_\_\_

AL CAP. \_\_\_\_\_ IPR N. \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA IX I DIREZIONE

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**RILEVATO** che l'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

**CONSIDERATO** che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica comunale (I.U.C.) o l'imposta municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell'art. 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

**VISTA** la Legge n. 160 del 27/12/2019 dove, all'art. 1, commi dal 738 al 783, disciplina l'unificazione del tributo IMU/ TASI, prevedendo l'abolizione del tributo TASI a decorrere dall'anno 2020;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 738, della Legge 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU);

**VISTO** l'art. 1, comma 767, della Legge 160 del 27/12/2019 che, testualmente, recita: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*;

**RAVVISATA**, per quanto sopraesposto, l'opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla Legge n. 160 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;

**VISTA** la deliberazione n. 88 del 9.06.2020 con la quale la G.M. propone al Consiglio Comunale, quale Organo competente, l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 che differisce i termini di approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2020;

**VISTO** l'art. 138 del D.L. 34/2020;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**PROPONE**

*per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;*

- 1) di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento produrrà i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 212/2000 ed ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

**Il Responsabile della IX DIREZIONE  
F.to Dott. Michele Grimaldi**



Prot. Gen. n. 27764  
del 06/07/2020

Consiglieri Comunali  
componenti della III C.C.P.  
e/ o Comune di Castelvetro

**Al Sig. Presidente del  
Consiglio del Comune di  
Castelvetro**

**Al Sig. Sindaco  
del Comune di Castelvetro**

**Oggetto: EMENDAMENTI** alla proposta di deliberazione "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)".

I sottoscritti Consiglieri Comunali componenti della III Commissione Consiliare Permanente - Bilancio Finanze e Tributi, in merito all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)", con la presente propongono i seguenti emendamenti:

**Emendamento n.1:**

Constatato che nelle premesse della proposta di deliberazione non viene fatto alcun riferimento al dissesto finanziario del Comune di Castelvetro e ritenendo tale evenienza di notevole importanza a giustificazione dell'impossibilità di applicare tutte quelle agevolazioni che la legge di bilancio 2020 n.160 del 27/12/2019 riconosce quali possibilità per il Comune non quali obblighi, si propone di inserire nella proposta di deliberazione, quale premessa, quanto segue:

- **PREMESSO** che con la deliberazione della Commissione Straordinaria - adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale - n. 5 del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetro, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- **CONSIDERATO** che l'Ente dichiarato dissestato non ha nessuna facoltà nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;

**Emendamento n.2:**

Constatato che nel regolamento non è stato inserito quanto previsto dalla lettera e), comma n. 777 della legge di bilancio 2020 n.160 del 27/12/2019, si propone di **aggiungere all'art. 8 (Esenzioni) il comma 4**, come segue:

- 4) Stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o**

**ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.**

• **Emendamento n. 3:**

Constatato che in merito alle unità immobiliari che sono considerate abitazioni principali nel regolamento non è stato inserito quanto previsto dal comma 741, lettera c), punto 6, della legge di bilancio 2020 si propone di **aggiungere al comma 1 dell'art.li, dopo la lettera d, quanto segue:**

**e) Su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.**

• **Emendamento n.4:**

Con lo scopo di dare chiarezza di informazione al cittadino diligente che voglia prendere visione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), si propone di **aggiungere all'art. 14 (Altre ipotesi di riduzione dell'imposta) il comma 3,** come segue:

**3) Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.**

Castelvetrano, 03 luglio 2020

F.to i Consiglieri Comunali

Giuseppe Curiale

Monica Di Bella

Antonino Manuzza

Francesco Casablanca

Rossana Ditta

Ignazio Maltese

Angelina Abrignani



# COMUNE di CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

**Prot. Gen. n. 25363/ Settore Finanze**

**Del 16/06/2020**

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*Al Segretario Generale*

*Al Responsabile della Direzione Finanziaria*

*Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale*

*Al Sig. Sindaco*

**SEDE**

**Verbale n. 06 del 15 giugno 2020**

**Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)".**

***L'Organo di Revisione Economico Finanziaria:***

**Vista ed esaminata** la proposta di deliberazione in oggetto richiamata trasmessa, a mezzo PEC, in data 11 giugno 2020, per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del Tuel, nonché la documentazione allegata;

**Vista** la Legge di Bilancio 27.12.2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" - pubblicata nella G.U. del 30.12.2019 n. 304, con particolare riferimento all'art. 1, commi da 738 (A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783) a 783, che dispongono l'abolizione della Tassa sui Servizi Individuali (TASI) e procedono ad una revisione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;

**Dato atto che:**

- L'Ente, con delibera della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, n. 05, del 15.02.2019, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, n. 20, del 14/03/2019<sup>A</sup> sono state attivate le entrate proprie, ai sensi dell'art. 251, co. 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con deliberazione di C. C. n. 07, del 21/01/2020, è stata approvata l'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2018/2020;
- la deliberazione consiliare sopra richiamata, corredata degli allegati obbligatori richiesti, è stata
- trasmessa al Ministero degli Interni (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) per
- l'istruttoria e le verifiche di competenza;
- 

**Visto:**

- **l'art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni:** *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*) **del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997** (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
- **l'art 27, co. 8, della legge n. 448/2011** il quale dispone che: *"// comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*
- **l'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013** che disciplina la fattispecie di riduzioni e di esenzioni che il Comune può prevedere con il Regolamento *"// comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nei caso di:*
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - e) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano lo dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo";

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Regolamento inerente all'imposta Unica Municipale (IMU);

**Vista** la deliberazione di G. M. n. 88, del 09/06/2020;

**Preso atto** dello schema, allegato alla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)", che consta di n. 24 articoli;

**Valutate** le motivazioni addotte nel corpo della proposta di deliberazione *de qua*;

**Visti:**

> il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;

> il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

> il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

> i nuovi principi contabili generali e applicati;

> l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 "Attribuzioni dei Consigli";

> l'art. 107, comma 2, del D. L. 18/2020 "Differimento di termini amministrativo-contabili";

> l'art. 138 del D. L. 34/2020 "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020";

> lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi in data 10.06.2020, ai sensi degli articoli 49 - 1 comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, rispettivamente, dal Responsabile della Direzione Tributi, Dr. M. Grimaldi, e dal Responsabile della Direzione Finanziaria Dr. A. A. Di Corno;

**esprime**, per quanto di competenza,

**parere favorevole**

sulla superiore proposta di deliberazione.

***Rammenda di:***

> prendere atto che la presente deliberazione entra in vigore a far data 1 gennaio 2020, così come previsto dall'art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006 {Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno};

> prendere atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019, la deliberazione de qua sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF e che ai fini della pubblicazione l'Ente è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che in caso di mancata pubblicazione, entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno

precedente.

***L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente***

***F.to Prof. Giuseppe Pedalino F.to Dott. M. Salvatore Dilena F.to Rag. Carmelo Marisca***



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



## *IX DIREZIONE - TRIBUTI*

### **IL RESPONSABILE**

Visti gli emendamenti proposti dai Consiglieri Comunali componenti la III C.C.P. alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", trasmessi con nota dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, prot. n. 28038 del 7.07.2020;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

esprime, per quel che riguarda gli aspetti tecnici, contabili e giuridici i seguenti pareri:

#### **EMENDAMENTO N. 1 - PARERE FAVOREVOLE;**

**EMENDAMENTO N. 2 - PARERE CONTRARIO**, in quanto l'applicazione dell'esenzione prevista nell'emendamento, disciplinata dall'art. 1, comma 777, lettera e) , della Legge 160/2019, è di natura facoltativa è quindi non applicabile nell'ente in dissesto finanziario. Si rileva, inoltre, che la disciplina dei tributi non deve alterare, neanche per importi di lieve entità, gli equilibri economico-finanziari dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020, attualmente in verifica presso la Commissione sulla stabilità finanziaria degli enti locali istituita presso il Ministero dell'Interno;

**EMENDAMENTO N. 3 - PARERE CONTRARIO**, per le stesse motivazioni riportate nel parere all'emendamento n. 2;

#### **EMENDAMENTO N. 4 - PARERE FAVOREVOLE.**

Castelvetro, 13.07.2020

**IL RESPONSABILE**  
f.to (Dott. Michele Grimaldi)



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



## *VIII DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, GESTIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO*

### **IL RESPONSABILE**

Visti gli emendamenti proposti dai Consiglieri Comunali componenti la III C.C.P. alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", trasmessi con nota dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, prot. n. 28038 del 7.07.2020;

Visti i pareri espressi dal Responsabile della Direzione IX – Tributi;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

esprime, per quel che riguarda la regolarità contabile i seguenti pareri:

**EMENDAMENTO N. 1 - PARERE FAVOREVOLE;**

**EMENDAMENTO N. 2 - PARERE CONTRARIO**, per le stesse motivazioni riportate nel parere espresso dal Responsabile della IX Direzione;

**EMENDAMENTO N. 3 - PARERE CONTRARIO**, per le stesse motivazioni riportate nel parere espresso dal Responsabile della IX Direzione ;

**EMENDAMENTO N. 4 - PARERE FAVOREVOLE.**

Castelvetro, 15.07.2020

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE  
f.to Dott. Andrea Antonino Di Como



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 88 del 09/06/2020

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di giugno in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Biagio Virzi nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

	Pres.	Ass.
Alfano Enzo Sindaco		X
Virzi Biagio Assessore	X	
Foscari Filippo Assessore	X	
Oddo Maurizio Assessore	videoconferenza	
Barresi Irene Assessore	X	
Cappadonna Manuela Assessore	X	
Parrino Giovanni Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.



## LA GIUNTA MUNICIPALE

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**RILEVATO** che l'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

**CONSIDERATO** che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica comunale (I.U.C.) o l'imposta municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell'art. 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

**VISTA** la Legge n. 160 del 27/12/2019 dove, all'art. 1, commi dal 738 al 783, disciplina l'unificazione del tributo IMU/ TASI, prevedendo l'abolizione del tributo TASI a decorrere dall'anno 2020;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 738, della Legge 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU);

**VISTO** l'art. 1, comma 767, della Legge 160 del 27/12/2019 che, testualmente, recita: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*;

**RAVVISATA**, per quanto sopraesposto, l'opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla Legge n. 160 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 che differisce i termini di approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2020;

**VISTO** l'art. 138 del D.L. 34/2020;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

*per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;*

- 1) di proporre al Consiglio Comunale, quale Organo competente, l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento produrrà i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 212/2000 ed ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

**Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive**

IL VICE SINDACO  
F.to Biagio Virzi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Filippo Foscarì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valentina La Vecchia

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91  
Castelvetrano, li 09/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Valentina La Vecchia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale

Il 09/06/2020

con deliberazione n. 88

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi  
dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

- SI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la  
correttezza dell'azione amministrative esprime  
parere: Favorevole

Data 09/06/2020

**IL RESPONSABILE**  
Dott. Michele Grimaldi  
F.to Michele Grimaldi

Li 09/06/2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime parere: Favorevole

Data 09/06/2020

**IL RESPONSABILE**  
Dott. Andrea Antonino Di Como  
F.to Andrea Antonino Di Como

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

**SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE  
PROPOSTA €.** \_\_\_\_\_

AL CAP. \_\_\_\_\_ IPR

N. \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**

## IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**RILEVATO** che l'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

**CONSIDERATO** che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica comunale (I.U.C.) o l'imposta municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell'art. 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

**VISTA** la Legge n. 160 del 27/12/2019 dove, all'art. 1, commi dal 738 al 783, disciplina l'unificazione del tributo IMU/ TASI, prevedendo l'abolizione del tributo TASI a decorrere dall'anno 2020;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 738, della Legge 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU);

**VISTO** l'art. 1, comma 767, della Legge 160 del 27/12/2019 che, testualmente, recita: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*;

**RAVVISATA**, per quanto sopraesposto, l'opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla Legge n. 160 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 che differisce i termini di approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2020;

**VISTO** l'art. 138 del D.L. 34/2020;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

## PROPONE

alla Giunta Municipale

*per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;*

- 1) di proporre al Consiglio Comunale, quale Organo competente, l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento produrrà i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 212/2000 ed ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

ALL. F

**IL RESPONSABILE DEL IX DIREZIONE - TRIBUTI**

**(Dott. Michele Grimaldi)**

**F.to Michele Grimaldi**



**COMUNE DI CASTELVETRANO**  
*Libero Consorzio Comunale di TRAPANI*

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU)**



## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (in breve IMU), introdotta dall'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Castelvetro.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
  - dall'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
  - dall'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
  - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
  - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

### Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Ai sensi dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

### Art. 3 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 1, commi 740 e 741, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.
2. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno del trasferimento del possesso è conteggiato a carico dell'acquirente e nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, l'imposta del mese è a carico dell'acquirente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

### Art. 4 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. L'imposta non è dovuta per gli immobili, di cui il

Comune è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, posti interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 744, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento

3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

4. Il Comune può aumentare l'aliquota fino all'1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito aggiuntivo, eccedente rispetto all'aliquota dello 0,76 per cento, è di competenza esclusiva del Comune.

5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

#### **Art. 5 - Soggetti passivi**

1. In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 743, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono soggetti passivi dell'imposta:

- i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il genitore assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che gli attribuisce il diritto di abitazione;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

2. In presenza di più soggetti passivi per uno stesso immobile, ogni contitolare ha una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta e delle esenzioni o delle agevolazioni, si deve tenere conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

#### **Art. 6 - Base imponibile**

##### **1. Fabbricati iscritti in Catasto**

Ai sensi dell'art. 1, comma 745, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, hanno effetto ai fini IMU a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

##### **2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto**

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri dell'art. 1, comma 746, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ai sensi del quale il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio dell'anno d'imposizione ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando, per ciascun anno di

formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **3. Terreni agricoli**

Per i terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

### **4. Aree fabbricabili**

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici.

#### **Art. 7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 1, comma 746, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio dell'Agenzia delle entrate.

2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute, tenendo anche conto di valori risultanti da atti pubblici sottoscritti dal contribuente.

3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

## **TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Art. 8 - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, indicati all'art. 1, comma 758, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. Sono, altresì, esenti dal versamento dell'IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili indicati dall'art. 1, comma 759, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. A) L. 20 maggio 1985 n. 222.

3. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolge attività di natura non commerciale, previa tempestiva presentazione della relativa dichiarazione IMU.

## **Art. 9 - Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 749, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## **Art. 10 – Pertinenze dell’abitazione principale**

1. L’aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
2. L’agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’abitazione principale e della pertinenza e che quest’ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Pur a fronte dell’estensione del trattamento agevolato, l’abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all’applicazione dell’aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l’equiparazione all’abitazione principale.  
Ove il contribuente non individui la pertinenza, l’esenzione dall’IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all’abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

## **Art. 11 – Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali**

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 741, lettera c), della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta:
  - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - b. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - c. la casa familiare e le relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. L’assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d’imposta in relazione a tali immobili, soltanto in presenza delle suddette condizioni, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
  - d. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

## **Art. 12 – Immobili di edilizia residenziale pubblica**

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che non rientrino tra gli alloggi sociali, sono imponibili ai fini dell’imposta municipale propria sulla base dell’aliquota ordinaria con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge.

## **Art. 13 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50 per cento di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.
3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inadonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
  - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - mancanza delle scale di accesso.
5. Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.  
Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità da parte di un tecnico abilitato, successivamente verificabile da parte del Comune, previa tempestiva presentazione della relativa dichiarazione IMU.
7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
8. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

## **Art. 14 – Altre ipotesi di riduzione dell'imposta**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso, previa tempestiva presentazione della relativa dichiarazione IMU.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

## **Art. 15 - Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola**

1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007.

2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

## **TITOLO III**

### **DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

#### **Art. 16 - Dichiarazione**

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 1, commi 769 e 770, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Gli stessi soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Il mancato rispetto di tali adempimenti costituisce violazione contestabile direttamente nei confronti del curatore o del commissario liquidatore, cui dovrà essere imputata la conseguente sanzione per omessa/infedele dichiarazione IMU.

4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, num. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 1, comma 759, lettera g) della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, devono presentare la dichiarazione ogni anno.

6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio dell'Agenzia delle entrate.

7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'I.MU., in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio dell'Agenzia delle entrate, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

# ALL. F

## **Art. 17 - Termini di versamento**

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F24, ovvero con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle entrate nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e con le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo i termini previsti per legge.
3. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da versare, è pari alla metà di quanto pagato a titolo di IMU e di TASI per l'anno 2019. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad€ 2,00 da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto per il primo semestre può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. In caso di utilizzo del modello F24 come strumento di versamento, l'arrotondamento deve essere effettuato in relazione alla somma dovuta per ogni codice tributo.

## **Art. 18 - Modalità di versamento**

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
  - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
  - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
  - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

## **Art. 19 - Funzionario responsabile**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 778, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, viene designato il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono conferiti i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, dispone i rimborsi e sottoscrive qualunque provvedimento afferente le suddette attività organizzative e gestionali.

## **Art. 20 - Accertamento**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere



# ALL. F

effettuati, con applicazione delle sanzioni tributarie previste dall'art. 1, commi 774 e 775, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 775, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00; in caso di risposta oltre i sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.

6. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.

## **Art. 21 - Attività di controllo e rimborsi**

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.

2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

3. L'attività di controllo delle somme versate a titolo di imposta municipale propria, sia con riferimento alla quota di competenza comunale che a quella di competenza statale, è effettuata, sia d'ufficio che su istanza del contribuente, unicamente dall'Ufficio Tributi del Comune, cui compete l'adozione di tutti i provvedimenti in merito.

4. Le somme da rimborsare da parte del Comune possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso e previa comunicazione scritta di accettazione da parte dell'Ufficio tributi, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria, mediante riduzione degli importi dovuti a tale titolo nei versamenti successivi al momento di verifica dell'istanza di rimborso.

5. Le somme erroneamente versate allo Stato a titolo di imposta municipale propria non possono formare oggetto di rimborso da parte del Comune, che può solo riscontrare la spettanza del diritto al rimborso, da disporsi dall'erario ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al D.M. Economia e Finanze del 29 maggio 2007.

6. Nel caso di aree successivamente divenute inedificabili a seguito di varianti urbanistiche approvate dal Comune e divenute definitive, al soggetto passivo spetta il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di IMU su tali aree, previa presentazione di istanza di rimborso entro cinque anni dalla data del versamento.

## **Art. 22 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune**

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante incarico affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 - Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.

### **Art. 24 - Efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000 ed ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, dal **1° gennaio 2020**.



# COMUNE di CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

**Prot. Gen. n. 29432/ Settore Finanze**

**Del 16/07/2020**

## PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Sugli emendamenti alla proposta di deliberazione "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Ricevuti ed esaminati** in data 15.07-2020 gli emendamenti alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto formulati dai consiglieri comunali della III C.C.P. c/o il Comune di Castelvetro;

**Richiamato** il proprio parere favorevole espresso in data 15.06.2020 sulla proposta di deliberazione che si intende emendare;

#### Visti:

- Il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- Il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i nuovi principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente e il Regolamento di Contabilità armonizzata;
- 

**Visto** il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 13.07.2020 dal responsabile dell'Ufficio Tributi dott. M. Grimaidi che così si recita:

- **EMENDAMENTO N. 1 - PARERE FAVOREVOLE;**
- **EMENDAMENTO N. 2 - PARERE CONTRARIO**, in quanto l'applicazione dell'esenzione prevista nell'emendamento, disciplinata dall'art 1, comma 777, lettera e), della Legge 160/2019, è di

natura facoltativa è quindi non applicabile nell'ente in dissesto finanziario. Si rileva, inoltre, che la disciplina dei tributi non deve alterare, neanche per importi di lieve entità, gli equilibri economico-finanziari dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020, attualmente in verifica presso la Commissione sulla stabilità finanziaria degli enti locali istituita presso il Ministero dell'Interno;

- **EMENDAMENTO N. 3 - PARERE CONTRARIO**, per le stesse motivazioni riportate nei parere all'emendamento n. 2;
- **EMENDAMENTO N. 4 - PARERE FAVOREVOLE.**

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso in data 15.07.2020 dal responsabile dell'Ufficio Finanziario dott. A. Di Corno che così si recita:

- **EMENDAMENTO N. 1 - PARERE FAVOREVOLE;**
- **EMENDAMENTO N. 2 - PARERE CONTRARIO** per le stesse motivazioni riportate nel parere espresso dal Responsabile della IX Direzione;
- **EMENDAMENTO N. 3 - PARERE CONTRARIO**, per le stesse motivazioni riportate nel parere espresso dal Responsabile della Direzione IX;
- **EMENDAMENTO N.4 - PARERE FAVOREVOLE.**

#### **Esprime**

il parere di propria competenza nel seguente modo:

- o **EMENDAMENTO N. 1 - PARERE FAVOREVOLE;**
- o **EMENDAMENTO N. 2 - PARERE CONTRARIO** per le stesse motivazioni espresse nei pareri di regolarità tecnica e contabile;
- o **EMENDAMENTO N. 3 - PARERE CONTRARIO** per le stesse motivazioni espresse nei pareri di regolarità tecnica e contabile;
- o **EMENDAMENTO N. 4 - PARERE FAVOREVOLE.**

Li 15.07.2020

*L'Organo di Revisione:*

*F.to Prof. Giuseppe Pedalino*

*F.to Dott. M. Salvatore Diiena*

*F.to Dott. Carmelo Marisca*

## CITTA' DI CASTELVETRANO

## CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 16/07/2020

Ripresa ore 12.40

## Seduta di Prosecuzione

N.	COGNOME E NOME	PREF.	SI	NO
1	MARTIRE Calogero	ART. 3, COMMA7, L.R. 17/2016		X
2	Vincenza VIOLA	786	X	
3	Salvatore STUPPIA	578	X	
4	CURIALE Giuseppe	561	X	
5	Angela Mandina	471	X	
6	Patrick CIRRINCIONE	443	X	
7	Filippo FOSCARI	440		X
8	Monica DI BELLA	393	X	
9	Ignazio MALTESE	365	X	
10	Marco CAMPAGNA	364	X	
11	Rosalia MILAZZO	357	X	
12	Francesco CASABLANCA	286	X	
13	Angelina ABRIGNANI	264	X	
14	Marcello Craparotta	248	X	
15	Rossana DITTA	243	X	
16	Antonio MANUZZA	225	X	
17	Biagio VIRZI'	179		X
18	Antonio GIANCANA	159	X	
19	Gaetano CALDARERA	108	X	
20	Giuseppa COPPOLA	106		X
21	Maurizio BONASORO	84		X
22	Anna Maria LIVRERI	76		X
23	Anna CORLETO	67	X	
24	Francesco VENTO	66	X	
			<b>18 PRESENTI</b>	<b>6 ASSENTI</b>

## CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 16/07/2020

OGGETTO: Regolamento IMU – Emendamento n. 1

## VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	COGNOME E NOME	PREF.	SI	NO
1	MARTIRE Calogero	ART. 3, COMMA7, L.R. 17/2016		Assente
2	Vincenza VIOLA	786	X	
3	Salvatore STUPPIA	578	X	
4	CURIALE Giuseppe	561	X	
5	Angela Mandina	471	X	
6	Patrick CIRRINCIONE	443	X	
7	Filippo FOSCARI	440		Assente
8	Monica DI BELLA	393	X	
9	Ignazio MALTESE	365	X	
10	Marco CAMPAGNA	364	X	
11	Rosalia MILAZZO	357	X	
12	Francesco CASABLANCA	286	X	
13	Angelina ABRIGNANI	264	X	
14	Marcello Craparotta	248	X	
15	Rossana DITTA	243	X	
16	Antonio MANUZZA	225	X	
17	Biagio VIRZI'	179		Assente
18	Antonio GIANCANA	159	X	
19	Gaetano CALDARERA	108	X	
20	Giuseppa COPPOLA	106		Assente
21	Maurizio BONASORO	84		Assente
22	Anna Maria LIVRERI	76		Assente
23	Anna CORLETO	67	X	
24	Francesco VENTO	66	X	
			<b>18 SI</b>	<b>6 ASSENTI</b>

## CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 16/07/2020

OGGETTO: Regolamento IMU – Emendamento n. 2

## VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	COGNOME E NOME	PREF.	SI	NO
1	MARTIRE Calogero	ART. 3, COMMA7, L.R. 17/2016		Assente
2	Vincenza VIOLA	786		X
3	Salvatore STUPPIA	578		X
4	CURIALE Giuseppe	561		X
5	Angela Mandina	471		X
6	Patrick CIRRINCIONE	443		X
7	Filippo FOSCARI	440		Assente
8	Monica DI BELLA	393		X
9	Ignazio MALTESE	365		X
10	Marco CAMPAGNA	364		X
11	Rosalia MILAZZO	357		X
12	Francesco CASABLANCA	286		X
13	Angelina ABRIGNANI	264		X
14	Marcello Craparotta	248		X
15	Rossana DITTA	243		X
16	Antonio MANUZZA	225		X
17	Biagio VIRZI'	179		Assente
18	Antonio GIANCANA	159		X
19	Gaetano CALDARERA	108		X
20	Giuseppa COPPOLA	106		Assente
21	Maurizio BONASORO	84		Assente
22	Anna Maria LIVRERI	76		Assente
23	Anna CORLETO	67		X
24	Francesco VENTO	66		X
				<b>18 NO - 6 ASSENTI</b>

## CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 16/07/2020

OGGETTO: Regolamento IMU – Emendamento n. 3

## VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	COGNOME E NOME	PREF.	SI	NO
1	MARTIRE Calogero	ART. 3, COMMA7, L.R. 17/2016		Assente
2	Vincenza VIOLA	786		X
3	Salvatore STUPPIA	578		X
4	CURIALE Giuseppe	561		X
5	Angela Mandina	471		X
6	Patrick CIRRINCIONE	443		X
7	Filippo FOSCARI	440		Assente
8	Monica DI BELLA	393		X
9	Ignazio MALTESE	365		X
10	Marco CAMPAGNA	364		X
11	Rosalia MILAZZO	357		X
12	Francesco CASABLANCA	286	X	
13	Angelina ABRIGNANI	264		X
14	Marcello Craparotta	248		X
15	Rossana DITTA	243		X
16	Antonio MANUZZA	225		X
17	Biagio VIRZI'	179		Assente
18	Antonio GIANCANA	159		X
19	Gaetano CALDARERA	108		X
20	Giuseppa COPPOLA	106		Assente
21	Maurizio BONASORO	84		Assente
22	Anna Maria LIVRERI	76		Assente
23	Anna CORLETO	67		X
24	Francesco VENTO	66		X
			<b>1 SI</b>	<b>17 NO - 6 ASSENTI</b>



## CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 16/07/2020

OGGETTO: Regolamento IMU – Emendamento n. 4

## VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	COGNOME E NOME	PREF.	SI	NO
1	MARTIRE Calogero	ART. 3, COMMA7, L.R. 17/2016		Assente
2	Vincenza VIOLA	786	X	
3	Salvatore STUPPIA	578	X	
4	CURIALE Giuseppe	561	X	
5	Angela Mandina	471	X	
6	Patrick CIRRINCIONE	443	X	
7	Filippo FOSCARI	440		Assente
8	Monica DI BELLA	393	X	
9	Ignazio MALTESE	365	X	
10	Marco CAMPAGNA	364	X	
11	Rosalia MILAZZO	357	X	
12	Francesco CASABLANCA	286	X	
13	Angelina ABRIGNANI	264	X	
14	Marcello Craparotta	248	X	
15	Rossana DITTA	243	X	
16	Antonio MANUZZA	225	X	
17	Biagio VIRZI'	179		Assente
18	Antonio GIANCANA	159	X	
19	Gaetano CALDARERA	108	X	
20	Giuseppa COPPOLA	106		Assente
21	Maurizio BONASORO	84		Assente
22	Anna Maria LIVRERI	76		Assente
23	Anna CORLETO	67	X	
24	Francesco VENTO	66	X	
			<b>18 SI</b>	<b>6 ASSENTI</b>

## CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 16/07/2020

OGGETTO: Regolamento IMU –

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	COGNOME E NOME	PREF.	SI	NO
1	MARTIRE Calogero	ART. 3, COMMA7, L.R. 17/2016		Assente
2	Vincenza VIOLA	786	X	
3	Salvatore STUPPIA	578	X	
4	CURIALE Giuseppe	561	X	
5	Angela Mandina	471	X	
6	Patrick CIRRINCIONE	443	X	
7	Filippo FOSCARI	440		Assente
8	Monica DI BELLA	393	X	
9	Ignazio MALTESE	365	X	
10	Marco CAMPAGNA	364	X	
11	Rosalia MILAZZO	357	X	
12	Francesco CASABLANCA	286	X	
13	Angelina ABRIGNANI	264	X	
14	Marcello Craparotta	248	X	
15	Rossana DITTA	243	X	
16	Antonio MANUZZA	225	X	
17	Biagio VIRZI'	179		Assente
18	Antonio GIANCANA	159	X	
19	Gaetano CALDARERA	108	X	
20	Giuseppa COPPOLA	106		Assente
21	Maurizio BONASORO	84		Assente
22	Anna Maria LIVRERI	76		Assente
23	Anna CORLETO	67	X	
24	Francesco VENTO	66	X	
			<b>18 SI</b>	<b>6 ASSENTI</b>